

## **DETERMINA DIRETTORIALE N. 356 DEL 14/12/2017**

**OGGETTO: ATER PESCARA / DI PIETRANTONIO ELEONORA (ut.8008) OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE EX ART. 615 CPC**

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSO:**

**che** l'Avv. Antonio Colameco è stato incaricato di recuperare un credito iniziale di £ 3.601.160 nell'anno 1999 contro l'assegnatario Di Giampaolo Giuseppe (ut. 8008);

**che**, ottenuto il decreto, il debitore ha chiesto di poter rateizzare il debito, ma dopo qualche anno, atteso che la morosità non diminuiva è stato notificato precetto e preavviso di rilascio, cui hanno fatto seguito ulteriori rinvii per essersi il debitore nuovamente impegnato con un piano di rientro;

**che** nelle more della conclusione della procedura esecutiva, l'alloggio in questione è stato assegnato alla moglie Di Pietrantonio Eleonora (a seguito di sentenza di separazione), la quale ha saldato il debito con l'ATER, ma non le spese legali maturate;

**che** la Sig. Di Pietrantonio ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. eccependo, in sostanza, la carenza di legittimazione passiva ;

**RILEVATO** che l'Avv. Antonio Colameco con nota prot.15343 in data 13/12/2017 ha relazionato in merito, ritenendo necessario la costituzione dell'ATER nel procedimento di opposizione per le seguenti motivazioni :

1) il debito per spese legali resta anche a carico della moglie dell'originario assegnatario in quanto la L.R. di riferimento prevede espressamente che rispondono dei canoni ed accessori tutti coloro che risiedono e fanno parte del nucleo familiare (d'altro canto la stessa Di Pietrantonio ha estinto il debito per sorte capitale nascente dal contratto sottoscritto dal marito);

2) il contratto di cui è attualmente intestataria è un contratto in "continuazione " col precedente, tanto che si parla chiaramente di voltura dello stesso e solo perché la sentenza di separazione dal marito prevede espressamente l'assegnazione della casa coniugale alla moglie separata;

3) la stessa Di Pietrantonio era a conoscenza della procedura di sfratto, come risulta dai verbali dell'Uff. Giudiziario;

**VISTA** la suddetta relazione dell'Avv. Antonio Colameco in data 13/12/2017;

**RITENUTO** di condividere le motivazioni espresse nella suddetta relazione dell'Avvocato Colameco e di conseguenza di costituirsi nel giudizio in questione ;

**DATO ATTO** che il compenso è regolato dalla convenzione già in essere con l'avvocato, stipulata al momento dell'incarico per il recupero della morosità;

**VISTO** l'art. 11 del vigente Statuto aziendale;

**RITENUTO** di dover disporre in merito

### **DETERMINA**

1) di costituirsi nel giudizio in opposizione all'esecuzione ex art. 615 CPC in oggetto e proposto dalla Sig.ra Di Pietrantonio Eleonora per le motivazioni in narrativa;

2) di nominare difensore e procuratore dell'Azienda l' Avv. Antonio Colameco;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale- sezione amministrazione trasparente- ai sensi del D.Lgs 33/2013.

  
**IL DIRETTORE**  
Dott.ssa Giuseppina Di Tella